



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 102/C.D.T. 06 DEL 02 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, Componenti e con l'assistenza del Dott. Pietrantonio Bevilacqua, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 02 Ottobre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 3/A

A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990 (CT) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale – Gara Coppa Sicilia Regionale A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990/Real Paternò T.Fazio 2006 del 26/09/2012 – Comunicato Ufficiale 96 LND del 28/09/2012.

Con atto del 29/09/2012 la società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990 propone reclamo in appello avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara in oggetto.

La società appellante, pur ammettendo il vizio di forma rilevato dal Giudice Sportivo Territoriale, insiste nel merito evidenziando la posizione irregolare, per squalifica, del calciatore Daidone Francesco, per cui chiede che le venga assegnata gara vinta.

Preliminarmente si rileva che il reclamo è da dichiarare inammissibile, in quanto in sede di appello non possono essere sanati i vizi procedurali dei reclami di primo grado (art.33 comma 9 C.G.S.).

Il vizio di forma riscontrato dal Giudice Sportivo Territoriale, lo si ripete, risulta peraltro ammesso dalla stessa reclamante in questa sede e preclude l'esame di merito del gravame.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990 e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 4/A

G.S.D. Calcio Rangers (PA) avverso le squalifiche dei calciatori Pumo Rosario (sei gare) e Corda Vincenzo (tre gare) – Gara 1^ categoria "B" G.S.D. Calcio Rangers/Stefanese del 23/09/2012 – Comunicato Ufficiale LND 88 del 26/09/2012

Con tempestivo appello la società G.S.D. Calcio Rangers ha impugnato le decisioni in oggetto, chiedendo una riduzione delle sanzioni a carico di entrambi i calciatori.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva l'inammissibilità dell'appello a carico del calciatore Pumo Rosario per assoluto difetto di motivazione.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore Corda Vincenzo, il reclamo "de quo" deve essere invece respinto in quanto, come è noto, il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del referto arbitrale si evince che il Sig. Corda Vincenzo è stato espulso al 49' del 2° tempo perché in maniera minacciosa chiedeva all'arbitro di prolungare il recupero e, avutone un rifiuto, lo insultava e incitava i suoi compagni a protestare nei suoi confronti.

Alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua in relazione ai fatti posti in essere dal Corda.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore Pumo Rosario e lo rigetta per quanto riguarda la squalifica del calciatore Corda Vincenzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 02/10/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**